



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 43 del 30/09/2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL DLGS 175/2015 E S.M. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE E DETERMINAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **Settembre** alle ore **09:30**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello iniziale risultano:

1	CONTINI GIANCARLO	Presente	8	MARCHESI MARZIA	Assente
2	GUARESCHI ELISA	Presente	9	DELENDATI LOREDANA	Presente
3	LEONI GIANARTURO	Presente	10	CONCARI LUCA	Presente
4	CAPELLI STEFANO	Presente	11	CAROSINO STEFANO	Assente
5	BRIGATI NICOLAS GIANNI	Presente	12	CONCARINI CLARISSA	Assente
6	PIZZELLI ANDREA	Presente	13	GAMBAZZA MARIA GIOVANNA	Assente
7	MEDIOLI GIACOMO	Presente			

Totale Presenti: n. 9

Totale Assenti: n. 4

Partecipa all'adunanza il **RESPONSABILE AFFARI GENERALI**, Stellati Dott.ssa Elena, che, in qualità di Vice Segretario, provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Giancarlo Contini assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Trattazione al punto n. 5) dell'ex punto n. 4) dell'Odg. per inversione dell'ordine del giorno con anticipazione, su richiesta del Consigliere Concari, del punto n. 9) al punto n. 1).

OGGETTO:	REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL DLGS 175/2015 E S.M. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE E DETERMINAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE
-----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le disposizioni di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

CONSIDERATO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

PRESO ATTO che la ricognizione, effettuata alla data del 23 settembre 2016, considera l'assetto delle seguenti società:

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione
A	B	C	D	E
Dir_1	02242640346	Busseto Servizi srl	2012	100,00
Dir_2	02504010345	Emiliambiente spa	2008	6,57
Dir_3	00430720341	ASCAA Spa in liquidazione	2002	4,38
Dir_4	027708991204	Lepida Spa	2010	0,0005
Dir_5	02272120342	Verdimultimedia srl	2002	1,74
Dir_6	02267610349	Parmabitare Società consortile	2003	0,80
Dir_7	02306810348	SAP srl in liquidazione	2003	2,40
Dir_8	02346610344	Iren spa	2010	0,00043
Ind_1	02324050349	Comeser Srl - partecipata indirettamente attraverso Busseto servizi Srl	2004	4

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 occorre provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) sono previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Busseto e che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

TENUTO ALTRESI' CONTO:

- delle Istruzioni del MEF in merito alla comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche;
- delle linee di indirizzo della Corte dei Conti (Sez. Autonomie) per la revisione straordinaria delle partecipazioni – deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR;

e preso atto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito sulla base di tali istruzioni e linee base, così come da allegato A – scheda analitica – e da allegato B – schede di sintesi - allegati alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Busseto, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dal Comune di Busseto;

PRESO ATTO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre pertanto individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

VERIFICATO che sulla base di quanto sopra esposto e di quanto meglio dettagliato nell'allegata relazione, sussistono le motivazioni per l'alienazione delle sottoindicate partecipazioni:

- società VERDI MULTIMEDIA SRL;
- società PARMABITARE S.c.r.l.
- società COMESER S.r.l. – partecipata indirettamente attraverso la società Busseto Servizi S.r.l.;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RILEVATA la necessità di predisporre le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con propria deliberazione n. 16 del 9/6/2015, successivamente integrata con propria deliberazione n. 33 del 27.11.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

VISTO il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di delibera in esame, espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, Dott.ssa Elena Stellati, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di delibera in esame, espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, Dott.ssa Elena Stellati, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

SENTITO l'intervento dell'Assessore ai Servizi Finanziari, Sig. Capelli Stefano, che illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione in questione rilevando l'importanza della ricognizione delle partecipazioni possedute per una verifica puntuale dei requisiti delle varie società per arrivare ad una scelta mirata delle alienazioni da effettuare;

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 1 (Concari), espressi in forma palese, ai sensi di legge da n. 8 Consiglieri votanti e n. 9 Consiglieri presenti,

DELIBERA

- 1) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A – scheda analitica – e da allegato B – schede di sintesi - alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) Di mantenere le partecipazioni nelle seguenti società:
BUSSETO SERVIZI S.R.L.
EMILIAMBIENTE S.P.A.
LEPIDA S.P.A.
IREN S.P.A.
- 3) Di dare atto che alla data di adozione del presente atto deliberativo risultano dismesse le partecipazioni nelle seguenti società:
ASCAA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;
SAP S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
- 4) Di procedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni:
società VERDI MULTIMEDIA SRL
società PARMABITARE S.c.r.l.
società COMESER S.r.l. – partecipata indirettamente attraverso la società Busseto Servizi S.r.l.;
- 5) Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 6) Di trasmettere alla società Busseto Servizi S.r.l., in qualità di *capogruppo direttamente ed interamente partecipata dal Comune di Busseto*, detentrica della partecipazione nella società Comeser S.r.l. (*partecipata indiretta oggetto di cessione*), copia della presente deliberazione, come specifico indirizzo al fine di provvedere all'alienazione della partecipazione detenuta in conformità alle condizioni sopra indicate;
- 7) Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- 8) Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 9) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.;

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 1 (Concari), espressi in forma palese, ai sensi di legge da n. 8 Consiglieri votanti e n. 9 Consiglieri presenti,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N° 43 del 30/09/2017.

Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 09/10/2017 da Macchidani Stefania.

RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Giancarlo Contini

RESPONSABILE AFFARI

GENERALI

Stellati Dott.ssa Elena



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL DLGS 175/2015 E S.M. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE E DETERMINAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, li 25/09/2017

Elena Stellati / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 269/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL DLGS 175/2015
E S.M. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE E
DETERMINAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE

Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.

Busseto, li 25/09/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 43

DEL 30/09/2017

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL DLGS 175/2015 E S.M. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE E DETERMINAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

viene pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 06/10/2017 al 21/10/2017

Busseto, li 06/10/2017

L' addetto

Stefania Macchidani / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

PROVINCIA DI PARMA



RILEVAZIONE PER LA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI EX ART. 24 D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 – SCHEDE TECNICHE

1 – BUSSETO SERVIZI S.R.L.

La Società Busseto Servizi Srl è interamente di proprietà del comune ed è stata costituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 19/12/2002 - atto n. 39026 di Repertorio a rogito Notaio Micheli - al fine di ottemperare agli obblighi imposti dal D.Lgs. 16472000 in ordine alla gestione del servizio di distribuzione del gas naturale. Oggetto sociale della società è l'esercizio, in via diretta e attraverso società ed enti di partecipazione, delle attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, vendita, utilizzo e recupero energie relative al servizio gas, e dei servizi a rete, subordinatamente alle leggi dei singoli settori.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 14.04.2016 sono state conferite le reti e gli impianti di distribuzione del gas naturale, nella titolarità esclusiva e diretta del Comune di Busseto, a Busseto Servizi S.r.l., .

2 - EMILIAMBIENTE S.P.A.

La società Emiliambiente S.p.A. – a capitale interamente pubblico e partecipata dagli Enti locali già da soci ASCAA S.p.A. – è nata dalla scissione e conferimento di ramo d'azienda afferente il servizio idrico integrato di San Donnino Multiservizi srl e ASCAA S.p.A. L'operazione è stata oggetto della deliberazione consiliare n.45 del 24/10/2007.

La stessa gestisce, il servizio idrico integrato – giusta deliberazione di affidamento n.12, adottata da ATO di Parma il 9 ottobre 2008, fino alla scadenza naturale fissata al 31/12/2025 e confermata dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti n.14 del 26/03/2014.

L'attività svolta è quella di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e produttivi, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nonché ogni altra attività connessa all'utilizzo delle risorse idriche, ivi inclusa la gestione di impianti di trattamento di reflui industriali, nonché correlate attività di monitoraggio ambientale e territoriale.

Nell'ambito di tutti i servizi gestiti della società comprende le fasi di progettazione, costruzione, collaudo, esercizio, manutenzione e smantellamento degli impianti di ogni

genere, nonché lo svolgimento di tutte le attività connesse ed accessorie a quelle principali indicate, ivi compresa la consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, di progettazione/studi di fattibilità, di direzione lavori, di manutenzione impiantistica che siano fondati sul profilo delle competenze aziendali in relazione a tutti i settori di attività della società.

3 – ASCAA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

La Società ASCAA S.p.A. nasce per trasformazione dell'Azienda Speciale Consortile Approvvigionamento Acqua, costituita fin dal 1964, in esecuzione del verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 09/09/2002, ricevuto dal Dr. Stefano Gardelli Notaio in Parma – Rep. N.61156 – Racc.18228.

Il Comune di Busseto ha approvato la trasformazione dell'azienda consortile in società per azioni con deliberazione consiliare n.53 del 19/12/2002, affidando ad ASCAA S.p.A. la gestione del Servizio Idrico integrato.

Successivamente, in applicazione dell'art.35 c.9 della L.n.448/2001 che prevedeva l'obbligo di separare la gestione patrimoniale dalla gestione del servizio, gli enti locali soci di ASCAA S.p.A. hanno disposto la scissione del ramo d'azienda relativo alla gestione del servizio idrico integrato con contestuale incorporazione nella società Emiliambiente S.p.A. di nuova costituzione, con capitale sociale interamente pubblico attribuito proporzionalmente agli stessi soci di ASCAA S.p.A.

L'operazione è stata oggetto della deliberazione consiliare n°45 del 24/10/2007.

A seguito dello scorporo del ramo d'azienda relativo alla gestione del servizio idrico integrato, ASCAA S.p.A. ha mantenuto la proprietà degli cespiti patrimoniali occorrenti allo svolgimento del servizio idrico integrato gestito da Emiliambiente S.p.A.

Nell'anno 2013, gli enti locali soci ASCAA S.p.A. e di Emiliambiente S.p.A. hanno avviato il processo di riordino delle partecipazioni societarie previsto dai Decreti Legge n. 78/2010 e n.95/2012, con il coinvolgimento della società San Donnino Multiservizi srl – società pubblica a socio unico di proprietà del Comune di Fidenza (già socio di Ascaa S.p.A. e di Emiliambiente S.p.A.)

Le assemblee dei soci di San Donnino Multiservizi Srl, Ascaa S.p.A., Emiliambiente S.p.A. - rispettivamente , in data 13/06/2013 e 18/06/2013 – hanno approvato un atto di indirizzo di riordino dell'assetto societario riguardante tutti gli enti locali partecipanti. "Protocollo di intesa" recante: "Processo di integrazione tra Emiliambiente, ASCAA e SDM – Creazione dei soggetti gestori ciclo idrico e ciclo rifiuti".

In esecuzione di tale atto di indirizzo è stato elaborato un progetto di scissione parziale e proporzionale ai sensi dell'art.250bis del Codice Civile approvato dai consigli di amministrazione di tutte le società pubbliche coinvolte e finalizzate al trasferimento, a favore di Emiliambiente S.p.A. – degli assets patrimoniali già posseduti da ASCAAA S.p.A. e da San Donnino Multiservizi Srl e funzionali alla gestione del servizio idrico integrato.

L'operazione è stata oggetto della deliberazione consiliare n.25 del 29.09.2013, nella quale si subordinava l'attivazione della seconda fase del processo di riordino, finalizzata alla creazione di un soggetto del ciclo integrato dei rifiuti, alle seguenti condizioni:

- Redazione e approvazione di adeguato piano industriale che dimostri la sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione, con particolare riferimento ai diversi aspetti della vigente legislazione in materia di partecipazione societaria degli Enti Locali e di gestione dei servizi locali in house providing;
- Autorizzazione alla costituzione del sub ambito per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, con aggregazione territoriale dei comuni soci di ASCAA S.p.A.

- Scissione del ramo gestionale del ciclo dei rifiuti, gli immobili detenuti e le attività del settore fotovoltaico, nonché minimali attività svolte per i Comuni di Fidenza, da SDM srl a favore di ASCAA S.p.A.

Le operazioni di chiusura della società sono state concluse entro il 31 dicembre 2016.

4 – LEPIDA S.P.A.

La Società LEPIDA S.P.A, con sede in Bologna, è stata costituita dalla Regione Emilia Romagna con lo scopo di assicurare i servizi relativi alla fornitura di una rete a banda larga destinata a collegare le pubbliche amministrazioni della Regione. Vi fanno parte 422 soci, tra cui tutti i 348 comuni del territorio, le 9 province, i 9 consorzi di bonifica, 17 tra aziende sanitarie e ospedaliere e la maggioranza delle università della Regione Emilia Romagna.

La Regione Emilia Romagna detiene una partecipazione attualmente pari al 99,295% del capitale sociale, di complessivi € 60.713.000,00; seguono la Società Lepida, con una partecipazione pari allo 0,0115% ed il Comune di Sissa Trecasali, con una partecipazione pari al 0,0033%; tutti gli altri soci hanno una partecipazione paritetica complessivamente pari allo 0,0016% del capitale sociale.

La Società Lepida S.p.A. è:

- strumento operativo, promosso da Regione Emilia-Romagna, per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida
- motore dell'attuazione delle politiche digitali per la crescita delle città, dei territori e delle comunità in Emilia-Romagna, in particolare per la attuazione dell'Agenda Digitale
- garante della disponibilità di reti e servizi telematici sull'intero territorio regionale, operando per lo sviluppo omogeneo di tutto il territorio
- supporto all'amministrazione digitale, ampliando con continuità i servizi finali a disposizione dei Soci, per rispondere alle trasformazioni normative e alla sempre maggiore carenza di risorse;
- produttore di idee, strategie e realizzazioni di innovazione per la PA e per lo sviluppo telematico del relativo territorio, creando anche opportunità per gli operatori ICT del mercato.

L'adesione del Comune a Lepida è avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n.23 del 28/06/2010, con la sottoscrizione di un'azione del valore nominale di € 1.000,00, pari allo 0,0005% del capitale sociale.

Nel 2013 il Comune di Busseto ha approvato la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 01/08/2013, avente ad oggetto: "Convenzione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della Community Network Emilia Romagna 1° luglio 2013- 30.giugno 2018", con la quale si è deliberato di stabilire un nuovo patto tra le Amministrazioni dell'Emilia-Romagna, di durata quinquennale, prorogabile, che stabilisce il funzionamento della Community Network Emilia-Romagna nel perimetro di azione certo così definito nei seguenti assi di riferimento/intervento:

- Costruire e gestire politiche di sistema in ambito ICT;
- Valorizzare ed agevolare il processo di riordino istituzionale e la gestione associata delle funzioni e dei servizi attraverso l'ICT;
- Favorire l'attivazione dei processi di semplificazione amministrativa attraverso il ricorso all'ICT

5 – VERDI MULTIMEDIA S.R.L.

La Società verdi Multimedia S.r.l. è di proprietà del comune per il 1,74%.

La Società venne istituita nel 2002 a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19.12.2002, e formalmente costituita con capitale a prevalenza pubblico con atto del notaio Laura Riboni in data 31.07.2003, n. 15391 di rep.

Oggetto sociale della società è l'esercizio in via diretta e attraverso società ed enti di partecipazione delle attività relative alla progettazione, allestimento, finanziamento e gestione di museo multimediale dedicato alla vita e alle opere del maestro Giuseppe Verdi, nonché relativi servizi di pertinenza.

6 – PARMABITARE S.C.R.L.

La Società Parmabitare Scrl è di proprietà del comune per il 0,80%.

Il comune ha aderito alla società con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 09.06.2003.

Società Parmabitare Scrl è società pubblico-privata per la gestione di attività inerenti alle politiche abitative degli enti locali.

La società non ha scopo di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento delle attività strumentali per l'intervento pubblico nel settore abitativo, in attuazione a quanto disposto dalla Legge Regionale Emilia Romagna 8 Agosto 2001 n.24, e in particolare la realizzazione di programmi costruttivi volti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie secondo le priorità individuate dai comuni partecipanti.

7 – SAP IN LIQUIDAZIONE S.R.L.

Il Comune di Busseto ha partecipato alla costituzione della società con deliberazione consiliare n.31 del 23.06.2003, con una quota pari al 2,4% del capitale sociale. La società era stata costituita per la gestione e lo sviluppo degli attracchi e dei porti sul fiume Po nonché per la promozione del territorio ed il coordinamento delle attività turistico fluviali e dell'entroterra.

L'assemblea dei soci ha deliberato lo scioglimento nell'anno 2010 con contestuale nomina del liquidatore.

Le procedure di liquidazione della società si sono concluse con la definitiva cancellazione della medesima dal registro delle imprese in data 5.12.2016.

8- IREN S.P.A.

La Società "Iren S.p.A." , nata dalla fusione di Iride ed Enia il 1° luglio 2010 – ha un capitale sociale di Euro 1.276.225.677, suddiviso in n. 1.181.725.677 azioni totali con diritto di voto del valore nominale di 1 Euro ciascuna e n. 94.500.000 di azioni di risparmio (senza diritto di voto) - è una *multiutility* quotata presso la Borsa Italiana che opera nei settori dell'energia elettrica (produzione, distribuzione e vendita), dell'energia termica per teleriscaldamento (produzione e vendita), del gas (distribuzione e vendita), della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali (raccolta e smaltimento dei rifiuti) e dei servizi per le Pubbliche Amministrazioni.

La Società è strutturata sul modello di una "holding industriale" con sede legale a Reggio

Emilia, sedi operative a Torino, Genova, Tortona e Piacenza e Società responsabili delle singole linee di business. La maggioranza del capitale sociale ordinario di “Iren S.p.A.” è detenuta da Soggetti Pubblici quali "Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l." (FSU S.r.l.), società partecipata al 50% dal Comune di Torino – tramite la controllata FCT Holding S.p.A. – ed al 50% dal Comune di Genova, dai soci pubblici “ex Enìa”, fra cui il Comune di Reggio Emilia, il Comune di Parma, il Comune di Piacenza ed altri Comuni emiliani.

Il comune di Busseto ha aderito alla società IREN S.p.A. con deliberazione del consiglio comunale n. 65 del 29.12.2008 acquisendo una partecipazione azionaria pari allo 0,00043 del capitale sociale.